



STATUTO ALTATERRA APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1-1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione

"ALTATERRA APS"

da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Casteldelci (RN) in Via Roma n.26 e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

1-2 L'acronimo APS potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposizione sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche

2-2 L'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, che l'associazione intende perseguire sono le seguenti:

- ☐ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- ☐ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett.f);
- ☐ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- ☐ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett.K);
- ☐ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett.t);

PRESIDENTE



1
SEGRETARIO



- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett.z).

2-3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

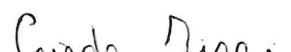
2-5 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- svolgere attività di promozione e valorizzazione del territorio locale, basando il proprio operato sulla pulizia, manutenzione e cura dei sentieri percorribili a piedi e in mountain bike, nonché sulla realizzazione e diffusione di cartine, mappe e materiali informativi finalizzati alla promozione del turismo lento e sostenibile;
- promuove la costituzione di gruppi di volontari dedicati allo studio, alla mappatura, alla manutenzione e alla pulizia dei percorsi, favorendo al contempo la socializzazione, la condivisione di interessi comuni e la diffusione della passione per le attività outdoor;
- organizzare escursioni di gruppo a piedi o in bicicletta lungo i sentieri tracciati, con l'obiettivo di consentire ai partecipanti di apprezzare forme di turismo lento e sostenibile e di conoscere e valorizzare gli aspetti storici, culturali e naturalistici del territorio, nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema montano.
- partecipare a iniziative per la pulizia, la manutenzione e il ripristino dei sentieri, promuovendo così la sostenibilità e la cura dell'ambiente.
- organizzare corsi, workshop e seminari relativi alla sicurezza in montagna, all'orientamento, all'utilizzo di attrezzature per escursioni, e alla tutela dell'ambiente nonché corsi di escursionismo.
- organizzare e partecipare a fiere, eventi e manifestazioni che promuovano attività outdoor, escursioni e trekking, per favorire la visibilità dell'associazione.
- promuovere stili di vita sani attraverso attività fisiche all'aperto, incoraggiando l'esercizio fisico e il benessere.
- promuovere aziende locali, associazioni del territorio, prodotti enogastronomici e artigianali.
- partecipare a progetti integrati di valorizzazione storico-culturale-artistico-naturalistico.
- organizzare eventi e iniziative a scopo benefico, come raccolte fondi, per sostenere cause sociali o ambientali, nonché iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
- stabilire collaborazioni con istituti scolastici e universitari per promuovere l'educazione ambientale e l'amore per la natura tra i giovani.
- produrre e distribuire materiale informativo, come guide, mappe e brochure, per sensibilizzare il pubblico sulle attività dell'associazione e sulle bellezze del territorio.
- organizzare eventi sociali, incontri e momenti di aggregazione per favorire lo spirito di comunità tra gli associati e gli interessati.

PRESIDENTE



2
SEGRETARIO



- promuovere iniziative per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, collaborando con associazioni ambientaliste e promuovendo pratiche eco-compatibili.

Le attività svolte dagli associati, coordinate e promosse dall'Associazione sono indirizzate in particolare a:

- Accompagnare singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale nonché di trekking escursionistici;
- Organizzare la promozione e la realizzazione di iniziative legate alla pratica dell'escursionismo, al trekking in ambiente montano, agli sport non estremi in stretto contatto con la natura, al turismo sostenibile e ambientale, alle visite a siti d'interesse antropologico e storico, garantendo l'accompagnamento e l'assistenza di personale qualificato.
- Collaborare con i centri di educazione ambientale del territorio, con le istituzioni scolastiche, educative e culturali nonché con la Regione, la Provincia, i comuni, le Pro Loco e gli enti locali.

L'Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici, enti del Terzo Settore, organizzazioni locali e altri soggetti interessati, al fine di sviluppare e diffondere la promozione dei sentieri e del territorio, favorendo momenti di aggregazione e partecipazione e contribuendo alla cura e alla conservazione dei percorsi. In tale ambito l'Associazione si impegna altresì a promuovere attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità locale e ai visitatori, volte alla tutela del patrimonio ambientale e alla salvaguardia dell'ecosistema.

Per consentire il raggiungimento degli scopi statutari, l'Associazione:

- Si impegna a organizzare corsi di formazione interni per i propri Associati volontari, al fine di approfondire le conoscenze e le competenze relative alle attività dell'associazione
- Collabora con enti esterni, organizzazioni professionali, scuole, università e altre istituzioni, per offrire agli associati corsi di formazione, workshop e seminari finalizzati all'acquisizione di nuove competenze e conoscenze.
- Offre ai propri Associati volontari l'opportunità di conseguire specializzazioni e certificazioni in aree specifiche prevedendo fondi o altri meccanismi di sostegno economico per agevolare la partecipazione a corsi di formazione, convegni o attività formative. Gli associati che partecipano ai corsi di formazione sono incoraggiati a condividere le conoscenze acquisite con gli altri associati per favorire la crescita collettiva delle competenze.
- Nomina degli associati volontari incaricati per l'organizzazione delle escursioni i quali saranno tenuti all'effettuazione di sopralluoghi preliminari sui percorsi scelti per verificarne la fattibilità, la sicurezza e le condizioni generali. Le informazioni raccolte durante i sopralluoghi saranno utilizzate dall'associazione per pianificare e organizzare le escursioni in modo sicuro ed efficiente, assicurando la migliore esperienza possibile per gli associati e i terzi che partecipano alle attività dell'associazione.
- Nomina degli associati volontari incaricati alla pulizia e manutenzione di sentieri e percorsi da percorrere durante le attività sociali. L'associazione si impegna a coprire le spese sostenute dagli associati per la pulizia inclusa la dotazione dell'attrezzatura necessaria e i costi di trasporto sostenuti per recarsi al luogo oggetto di pulizia e/o manutenzione. Le modalità di rimborso o pagamento anticipato delle spese saranno stabilite dal consiglio direttivo dell'associazione.
- Investe parte dei fondi sociali in attrezzature da escursionismo da rendere disponibili ai propri associati per lo svolgimento delle attività sociali e/o ausili necessari per l'erogazione di

corsi e ausili didattici. Le modalità di rimborso o pagamento delle spese saranno stabilite dal consiglio direttivo dell'associazione.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

3-1 Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3-2 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante l'esercente la responsabilità genitoriale.

3-3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3-4 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

4-1 Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

PRESIDENTE



4
SEGRETARIO





- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di eleggere gli organi associativi;
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei rendiconti finanziari ed esaminare i libri associativi.

4-2 Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5-1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

5-2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione *dell'Organo di amministrazione* e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5-3 L'associato può sempre recedere dall'associazione e chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso.

5-4 L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il decimo mese dell'anno in corso.

5-5 La morte dell'associato comporta l'immediata cessazione del rapporto associativo. L'erede non subentra nella posizione del defunto.

5-6 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati e i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli associati.

PRESIDENTE

5
SEGRETARIO

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

ART. 7 (Organi)

7-1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- e) Revisore legale, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-2 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Assemblea degli associati)

8-1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 Ciascun associato ha un voto e per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, a esclusione dei componenti del consiglio direttivo, può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

8-4 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

8-5 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

8-6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-7 Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.



PRESIDENTE

6
SEGRETARIO

8-8 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno con l'affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, o con comunicazione agli associati mediante raccomandata, posta elettronica, sms nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8-10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8-14 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il rendiconto finanziario consuntivo e il rendiconto preventivo d'esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-15 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

ART. 9 **(Organo di amministrazione)**

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

PRESIDENTE



7
SEGRETARIO



9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita dagli associati dell'Associazione.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

9-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

9-6 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi associati;
- m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9-8 In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, i consiglieri in carica devono procedere con la nomina per cooptazione di un altro membro, che dovrà essere ratificato nella prima assemblea degli associati utile.

9-9 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In quest'ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10
(Presidente)

10-1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i consiglieri eletti, a maggioranza dei presenti.

10-2 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

10-3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

10-4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

10-5 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni volontarie; b) per morte o sopravvenuta incapacità; c) per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, i consiglieri in carica devono procedere con la nomina per cooptazione di un altro membro, che dovrà essere ratificato nella prima assemblea degli associati utile.

ART. 11
(Organo di controllo)

11-1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

11-2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

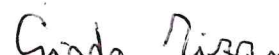
11-3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale rendiconto finanziario sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il rendiconto finanziario dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

11-4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PRESIDENTE



9
SEGRETARIO



ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Patrimonio ed entrate)

15-1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Le entrate possono derivare anche da

- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e vendite di gadget.
- proventi delle cessioni di beni e servizi da parte di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

15-2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

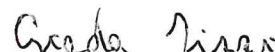
15-3 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 16

PRESIDENTE



10
SEGRETARIO





(Rendiconto finanziario)

16-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16-2 Il rendiconto finanziario è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziario e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

16-3 Il rendiconto finanziario dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a un certo limite;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste del rendiconto finanziario, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 (Volontari)

18-1 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari sono persone che per loro libera

PRESIDENTE



11
SEGRETARIO



scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18-2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

18-3 I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

20-1 L'Associazione ha durata illimitata.

21-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

21-3 Con le stesse regole dello scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

21-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente.

ART.22 **(Clausola Compromissoria)**

PRESIDENTE



12
SEGRETARIO

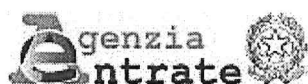


La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: RIMINI

UFFICIO TERRITORIALE DI: RIMINI

Registrazione di Atto Privato

Il 25/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TG3 , serie 3 , numero 407

data di stipula: 23/02/2026

ident.vo telematico: TG326L000407000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04856330404

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04856330404				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

